

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"PENSARE OLTRE MOVIMENTO CULTURALE"

PREMESSA

Nei primi mesi del 2006 differenti associazioni di volontariato concordavano sull'idea e sulla necessità di attivare una specifica campagna informativa relativa al diffondersi di presunte e non comprovate diagnosi psicopatologiche nel settore dell'infanzia.

Nella primavera del 2006 le prime associazioni promotrici siglavano un accordo tra loro e la campagna prendeva il suo avvio con il nome di "Perché non Accada".

Tale campagna informativa proseguiva con varie attività e differenti associazioni si succedevano o si alternavano nel portarla avanti.

Nella Primavera del 2010 le associazioni promotrici decidevano di modificare il nome della campagna da "Perché non Accada" a Movimento Culturale "Pensare Oltre", constatando che le attività della campagna stessa si orientavano ormai di fatto più ad uno sviluppo propositivo che non ad una contrapposizione.

Oggi "Pensare Oltre" è un rilevante Movimento Culturale e le Associazioni promotrici hanno ritenuto che tale

iniziativa debba e possa "reggersi sulle proprie gambe", divenendo una vera e propria Associazione.

Ringraziamo tutte le associazioni No profit che nel corso di questi anni hanno creato e sostenuto tale Movimento Culturale, in particolare quelle che hanno assunto il ruolo di effettuare il controllo e l'intera gestione delle risorse economiche dell'iniziativa.

I contributi, le pubblicazioni e i contenuti culturali e scientifici sino a qui sviluppati sono patrimonio del Movimento Culturale e restano come le sue linee guida fondamentali e suo contributo culturale e scientifico alla società.

* * * * *

TITOLO I - COSTITUZIONE - DEFINIZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1. - Costituzione e nome

É costituita l'Associazione denominata "PENSARE OLTRE MOVIMENTO CULTURALE".

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi. L'Associazione agisce con esclusivo fine di promozione sociale e di tutela dei diritti civili, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e

seguenti, 36 e seguenti del Codice Civile; degli articoli 18 e 21 della Costituzione, degli articoli 9 e 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; del d. leg. 04 Dicembre, 1997, n. 460.

L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 2 - Definizione e finalità

Sono campi prioritari di iniziativa dell'associazione:

- a) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative; la diffusione, la formazione, l'istruzione e la fruizione culturale, specie rendendo accessibili ai molti tematiche complesse relative al mondo della scienza, della medicina, della pedagogia e dell'istruzione;
- b) il riconoscimento del valore della famiglia come elemento fondamentale della società e della bi-genitorialità;
- c) il riconoscimento nel percorso formativo e nella società dei principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 Dicembre, 1948 e di valori etici tradizionali quali ad esempio: il rispetto degli altri, l'educazione, la lealtà, l'onestà, la sincerità, l'integrità

personale.

d) il ritorno ai fondamenti basilari dell'istruzione alfabetica e ai suoi principali precetti formativi didattici e pedagogici; così come il ritorno a livello scolastico delle applicazioni tecniche, delle arti sceniche e dello sport.

e) la creazione di una coscienza responsabile verso le nuove generazioni, potenziando i veri strumenti della formazione che hanno fatto crescere gli uomini di ogni grande civiltà: arte, sport, contatto con la natura e didattica;

f) l'inversione della attuale tendenza culturale, secondo la quale alcuni comportamenti di bambini e adolescenti possono essere etichettati come "disturbi" e quindi "curati" come fossero specifiche malattie, in totale assenza di prove scientifiche oggettive;

g) la piena valorizzazione delle potenzialità di ciascun individuo, delle sue esigenze e del suo ruolo come elemento fondante la società;

h) la lotta a ogni forma di discriminazione e disagio sociale basata su differenze culturali, etniche, religiose, politiche, linguistiche, sessuali o fondate su presunte psicopatologie, specie nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la tutela delle differenze

soggettive;

- i) l'educazione alla responsabilità individuale;
- j) il ripudio delle "affermazioni scientifiche" di ogni e qualunque genere, la cui veridicità non sia comprovata da incontrovertibili prove scientifiche secondo principi galileiani, ma assunte invece sulla base di votazioni, principio di autorità, fattori di correlazione e quant'altro trasformi la scienza in una forma fideistica, specie ove vi siano o vi possano essere fini di controllo sociale.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Associazione nei limiti di legge e del presente statuto potrà compiere tutte le attività necessarie ed opportune, quali a titolo di esempio:

- organizzare conferenze stampa, seminari, corsi di formazione, ricerche;
- produrre documenti, editare opuscoli, libri, dispense, video, materiale informatico;
- organizzare riunioni, conferenze ed eventi pubblici;
- compiere ogni altra attività tesa a promuovere l'Associazione e i propri scopi.

Sempre agli stessi fini potrà acquistare, direttamente o tramite l'acquisto di società che li detenga, beni immobili al

solo fine di esercitare nel loro interno l'attività istituzionale.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; non ha né può avere vincoli con partiti politici o enti religiosi.

Si esclude, pertanto il sorgere di attività diverse da quelle menzionate dal Dgl. 460 del 04/12/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in MILANO.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà promuovere ovunque la nascita di uffici e/o di sedi periferiche nell'ambito della Regione Lombardia e del territorio della Repubblica Italiana.

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 4 - I soci

4.1 - Adesione dei soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere e gli enti o associazioni anche non riconosciuti, che condividano e

dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell'organizzazione, impegnandosi a realizzarle.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno presentato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati; gli enti o associazioni devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante.

L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento della sua attività.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti dal presente statuto.

4.2 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente ad esse;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di partecipare a corsi di formazione organizzati dall'Associazione stessa.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo annuale associativo nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate in modo personale, spontaneo, e gratuito;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

4.3 - Esclusione di un socio

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte o estinzione giuridica;
- b) recesso;

c) morosità nel pagamento delle quote;

d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale della quota già versata per l'anno di uscita.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno consecutivo comporta la perdita automatica della qualità di socio.

L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato del socio all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III - GLI ORGANISMI NAZIONALI

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) La Madrina e il Presidente Onorario
- g) Il Revisori dei Conti;
- h) Il Comitato Scientifico Culturale

Art. 6 - L'Assemblea dei soci

6.1 - Composizione

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla qualifica e dall'eventuale contributo corrisposto. I soci diversi dalle persone fisiche hanno anch'essi diritto a un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il legale rappresentante ovvero un suo delegato anche permanente.

6.2 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente. La lettera di convocazione deve essere inviata, tramite posta, telefax o e-mail, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In alternativa, la convocazione può essere effettuata anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso, l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste per l'invio tramite posta, telefax o e-mail.

6.3 - Competenze dell'Assemblea

I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente nonché del Vice Presidente e del Segretario;
- provvedere alla nomina del Revisore dei Conti, nonché del suo Presidente;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli

scopi istituzionali;

- approvare il rendiconto economico finanziario e la relativa relazione sulle attività svolte nell'esercizio;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

6.4 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega, da conferirsi solo ad altri soci. Ogni socio non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

6.5 - Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in

quelle concernenti la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato dai soci.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

7.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. In tutti i casi previsti dal presente articolo il Consiglio cessato rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

7.2 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- deliberare sulle nuove richieste di ammissione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione dei soci nei casi stabiliti

dal presente statuto;

- predisporre il rendiconto economico finanziario e l'eventuale relazione sulle attività svolte;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;
- il Consiglio Direttivo può inoltre attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

7.3 - Validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza anche mediante strumenti telematici della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, telefax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del

Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Segretario verbalizzante scegliendolo anche tra persone diverse dai propri componenti.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea successiva alla cessazione, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri.

Art. 8 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente rappresenta, ad ogni effetto di legge, l'Associazione e ne ha la firma. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie ed amministrative, nonché di transazioni, conciliazioni e compromesso, in sede di ordinaria amministrazione. Tali poteri spettano al Vice Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
- rappresentare l'Associazione nei confronti di Autorità, Ministeri, Amministrazioni Pubbliche e Private, Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni, sia Nazionali che Internazionali ed ogni altro soggetto.
- aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali, con firma libera e disgiunta;
- intrattenere rapporti con le Associazioni aventi scopo analogo;
- compiere in genere qualsivoglia altro atto di ordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto dell'Associazione medesima con tutte le occorrenti facoltà, ratificato nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 9 - Il Segretario

Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Consiglio stesso al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; egli cura la corretta tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci.

Art. 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilità dell'Associazione, effettuando le relative verifiche e i controlli. Egli predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario di cui all'articolo 17 del presente statuto, che sarà verificato e discusso in sede di Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere ha inoltre il compito di:

- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci dell'Associazione;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 11 - La Madrina e il Presidente Onorario

L'Associazione potrà per compiti di rappresentanza e di pubbliche relazioni nominare un Presidente Onorario e/o una Madrina, che dovranno comunque essere personaggi di chiara fama e prestigio.

Art. 12 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, qualora venga nominato, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea può revocare il Revisore solo in presenza di giusta causa.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili, ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 13 - Il Comitato Scientifico Culturale

Il taglio culturale dell'Associazione "Movimento Culturale Pensare Oltre" e i suoi contenuti culturali e scientifici sono affidati al Comitato Scientifico Culturale, composto da esponenti della Cultura, della Scienza e della Medicina.

Il Comitato Scientifico Culturale ha compiti di supervisione, suggerimento, orientamento e formazione attinenti a specifiche tematiche scientifiche e/o culturali specie laddove sia richiesta una elevata competenza tecnica per una migliore comprensione.

Il Comitato Scientifico Culturale non ha alcun potere amministrativo o gestionale nei confronti dell'Associazione, se non quanto specificato qui di seguito.

Il Comitato Scientifico Culturale esprime il proprio parere in relazione unicamente al preciso taglio culturale e scientifico dell'Associazione ed è garante che i contenuti e i principi espressi nella diffusione culturale siano in linea con i principi e gli scopi espressi nel presente statuto e nelle pubblicazioni già editate dal Movimento Culturale, che ne costituiscono le linee guida (vedi premessa).

Eventuali testi e pubblicazioni in quest'ambito (quali ad

esempio testi divulgativi, contributi culturali, pubblicazioni scientifiche, libri, ecc.) dovranno essere sottoposti al vaglio del Comitato Scientifico Culturale, le cui decisioni, sempre e solo all'interno di questa sfera e con riferimento ai contenuti sopracitati, sono inoppugnabili.

Art. 13.1 - Composizione

Il Comitato Scientifico Culturale è composto unicamente da esponenti della cultura e della scienza, con curriculum che ne confermi le qualifiche, che aderiscono e sostengono i principi affermati nel presente statuto e nelle pubblicazioni e testi del Movimento Culturale (vedi premessa).

I membri del Comitato Scientifico Culturale sono esterni all'Associazione e sono nominati dal Consiglio Direttivo. La loro qualifica è permanente, salvo il diritto di recesso (dimissioni) o l'eventuale esclusione.

I membri del Comitato Scientifico Culturale possono in qualsiasi momento dimettersi, comunicando la propria decisione al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può avvenire per comportamenti non etici ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione ed è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione.

I membri del Comitato Scientifico Culturale possono accettare ulteriori membri nel comitato stesso, nominati dal Consiglio Direttivo, a fronte di curriculum che ne sostenga la qualifica e solo con voto di conferma di approvazione del Comitato Scientifico Culturale stesso.

Art. 13.2 - Riunioni

Il Comitato Scientifico Culturale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o anche su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato Scientifico Culturale stesso. I membri del Comitato Scientifico Culturale possono proporre al Consiglio Direttivo l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art.14 - Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci dell'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge. I libri dell'Associazione sono consultabili dai soci che ne facciano motivata richiesta scritta.

TITOLO IV - PATRIMONIO, RISORSE E AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Utilizzo dei proventi e divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali;
- rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati e destinati al raggiungimento delle finalità sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici e privati;
- ogni altro provento derivante, a qualsiasi titolo, da attività istituzionali o ad esse connesse;
- proventi da attività marginali ed occasionali.

Art. 17 - Esercizio sociale e Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

Art. 18 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Il bilancio deve coincidere con un anno solare.

ART.19 - Quote annuali

L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo. I versamenti per quote associative ed i versamenti ulteriori eventualmente effettuati non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi richiesta di quanto versato all'Associazione a tali titoli. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART.20 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio

d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART.21 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V - REGOLAMENTO INTERNO

Art. 22 - Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea.

TITOLO VI - NORME DI RINVIO E CHIUSURA

Art. 23 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate

dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto indicato nell'art. 21 dello Statuto.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.